

COMUNE DI VELEZZO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

N. 3 del registro delle ordinanze

Data 12 MAR. 2011

CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA'

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli atti relativi:

☐ alle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione che ha avuto luogo in data

☑ agli accertamenti, opportunamente intervallati, eseguiti dalla locale Polizia Municipale nel periodo dal 30/11/2009 al 31/01/2011, come risultanti dall'informativa in data 26/02/2011

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) del primo richiamato D.P.R. n. 223/1989, come modificato dall'art. 15, commi 3 e 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, alla loro cancellazione da questo registro della popolazione residente;

ORDINA

La cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in Via Cascina Campalestro n. 4, delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	NASCITA	
			LUOGO	DATA
1	IS	PIVARO DAVIDE	MORTARA (PV)	18/09/1961

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo pretorio, al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..... del registro

Data.....

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione visto il Registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo comunale

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato a questo Albo pretorio per trenta giorni consecutivi:

dal..... al.....



Il Responsabile della Pubblicazione

.....

UFFICIO ANAGRAFE

N.....

Li.....

ALLA PREFETTURA DI PAVIA

ALLA QUESTURA DI PAVIA

ALL'A.S.L. DI PAVIA

- Agli Uffici comunali:

Tributi Leva Polizia Municipale

.....

S E D E

..... per quanto di competenza.



L'Ufficiale di Anagrafe

.....